



0781 840907



347 8803875

euromoto.ag@tiscali.it

www.euromoto.info

CONTRATTO DI NOLEGGIO VEICOLO SENZA CONDUCENTE

IL SOTTOSCRITTO NATO A IL/...../.....

RESIDENTE IN VIA NAZ.

DOMICILIATO PRESSO ☎

PATENTE DI GUIDA N° RILASCIATA IL / / A SCADENZA

DOCUMENTO TIPO N° RILASCIATO IL/...../..... A

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: e-mail

GARANTE NATO A IL/...../.....

RESIDENTE IN VIA NAZ.

DOCUMENTO TIPO N° RILASCIATO IL/...../..... A

D I C H I A R A

DI RICEVERE IN NOLEGGIO PER USO MOMENTANEO DALLA DITTA EUROMOTO di Aiò Gianluca IL SEGUENTE VEICOLO:

DETTAGLIO VEICOLO			
MARCA	MODELLO	TELAIO NUMERO	TARGA









DATA USCITA	ORARIO	KM INIZIALI	DATA RIENTRO PRESUNTA	ORARIO	GIORNI TOTALI PRESUNTI	DATA RIENTRO EFFETTIVA	ORARIO	KM FINALI	GIORNI TOTALI EFFETTIVI	KM TOTALI EFFETTUATI

CONDIZIONI TARIFFARIE				
SOGLIA Km GRATUITI	TARIFFA Km ECCEDENTI	FRANCHIGIE ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI	FRANCHIGIE ASSICURAZIONE MOTOCICLI	ACCESSORI
100 Km al giorno Autoveicoli/Maxiscooter 80 Km al giorno Motocicli 125cc / 110cc 50 Km al giorno Motocicli 100cc	€ 0,20 al Km	<input type="checkbox"/> € 2.000,00 FURTO - € 1.500,00 DANNI <input type="checkbox"/> € 1.000,00 FURTO - € 500,00 DANNI <input type="checkbox"/> € 0,00 FURTO - € 350,00 DANNI	<input type="checkbox"/> € 1.000,00 FURTO - € 1.000,00 DANNI <input type="checkbox"/> € 1.000,00 FURTO - € 500,00 DANNI <input type="checkbox"/> € 500,00 FURTO - € 500,00 DANNI	<input type="checkbox"/> Seggiolino Bimbo <input type="checkbox"/> Young Driver <input type="checkbox"/>

DETTAGLIO IMPORTI				
DETTAGLI COSTI NOLEGGIO	TOTALE COSTO NOLEGGIO	DEPOSITO CAUZIONALE	ESTREMI CARTA DI CREDITO	SCONTRINO FISCALE
Noleggio € Assicurazioni € Accessori €	€	€ <input type="checkbox"/> Carta di Credito <input type="checkbox"/> Contanti	n° tipo scadenza ___/___/___ a nome di	N° del/...../.....

CAPARRA VERSATA tramite bonifico/carta/contanti IN DATA/...../..... PARI A €		SALDO VERSATO tramite bonifico/carta/contanti IN DATA/...../..... PARI A €			
KM ECCEDENTI	COSTO KM ECCEDENTI	GIORNI AGGIUNTIVI	COSTO GIORNI AGGIUNTIVI	ALTRI COSTI	COSTO NOLEGGIO ALLA RICONSEGNA
					€

STATO DEL VEICOLO

CONSEGNA	RICONSEGNA
<ul style="list-style-type: none"> Carburante: Il veicolo si presenta in perfette condizioni ad eccezione di: 	<ul style="list-style-type: none"> Carburante: Il veicolo è rientrato alle stesse condizioni della consegna ad eccezione di:
   	   

Il Sottoscritto (denominato di seguito "Cliente") / Garante / Secondo Conducente dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare ad ogni effetto di normativa vigente, a seguito di intercorsa trattativa individuale con la Ditta EUROMOTO di Aiò Gianluca (denominato di seguito "Locatore"), l'integrale contenuto del contratto di noleggio e dei termini e condizioni del noleggio riportate sul retro del presente contratto e di averle accettate in ogni parte.

Firma leggibile Cliente per consegna veicolo _____

Sant'Antioco ___ / ___ / ___ Firma leggibile Garante / 2° Conducente per consegna veicolo _____



DATA RICONSEGNA VEICOLO - Sant'Antioco ___ / ___ / ___

Firma leggibile Cliente per restituzione deposito cauzionale _____

TERMINI E CONDIZIONI DEL NOLEGGIO

Art.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1.1 Il presente Contratto di noleggio della EUROMOTO di Aiò Gianluca (denominato di seguito Locatore) s'intende perfezionato tramite la sottoscrizione del Cliente/Garante/Secondo Conducente. Il contratto di noleggio è regolato esclusivamente dalle condizioni particolari e generali qui stese, che il Cliente/Garante/Secondo Conducente dichiara di accettare, e che potranno essere derogate solo con specifico accordo tra le parti.

1.2 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, altresì di avere ricevuto una copia del contratto stesso e che la copia è conforme all'originale il quale rimane depositato presso la sede del Locatore.

1.3 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente dichiara, consapevole di essere perseguibile in caso di dichiarazione mendace, di aver fornito al Locatore i propri dati e che essi sono reali ed utili alla propria identificazione anagrafica e sostanziale; egli dichiara, altresì, che tutti i documenti consegnati al Locatore sono originali e che sono in corso di validità.

1.4 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente dichiara di aver preventivamente esaminato il veicolo richiesto a noleggio e di riceverlo dal Locatore in ottimo stato di conservazione, perfettamente funzionante in ogni sua parte, con il pieno di carburante e con la dotazione di tutti i documenti previsti dalla Legge per la circolazione stradale in Italia con Polizze assicurative in corso di validità.

1.5 Il Locatore si riserva il diritto di verificare lo stato del veicolo noleggiato al termine del contratto di noleggio, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data della effettiva riconsegna. Entro tale termine il Locatore – qualora dovesse riscontrare danni o malfunzionamenti ascrivibili alla condotta colposa o dolosa del Cliente/Garante/Secondo Conducente – provvederà a comunicarlo al Cliente/Garante/Secondo Conducente per iscritto e ad addebitargli tutte le spese di competenza secondo i correnti tariffari.

1.6 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente assume l'obbligo tassativo di essere permanentemente reperibile 24 ore su 24 ai numeri di telefono indicati nel presente contratto. Il Locatore avrà facoltà, anche dopo un solo tentativo di comunicazione con il Cliente/Garante/Secondo Conducente con esito negativo, di addebitargli, in via preventiva e cauzionale, il totale della cauzione trattata e di attivare tutti i protocolli di sicurezza previsti dal presente contratto, atti alla localizzazione ed al recupero forzato del veicolo noleggiato a spese esclusive del Cliente/Garante/Secondo Conducente.

Art.2 CONSEGNA DEL VEICOLO

2.1 Il veicolo s'intende idoneo all'uso convenuto nel contratto di noleggio. Nel caso in cui il Cliente/Garante/Secondo Conducente dovesse riscontrare danni e/o anomalie sul veicolo noleggiato e non li denunciasse facendoli descrivere nello spazio dedicato allo "Stato del Veicolo" al momento della consegna, il veicolo stesso s'intenderà accettato senza eccezioni e riserve. E' fatto divieto al Cliente/Garante/Secondo Conducente di apportare al veicolo modifiche e/o trasformazioni di qualsivoglia tipo.

2.2 Nel caso di indisponibilità nel giorno stabilito per la consegna del veicolo (nel caso di prenotazione anticipata del noleggio), il Locatore avrà l'obbligo di mettere a disposizione del Cliente/Garante/Secondo Conducente un veicolo sostitutivo di pari categoria e livello.

2.3 Il veicolo sarà consegnato pronto per l'uso franco deposito del Locatore.

2.4 Per eventuali consegne convenute nel contratto di noleggio in luoghi diversi dal deposito del Locatore, quest'ultimo si riserva la facoltà di applicare una maggiorazione della tariffa per effetto dell'assunzione del rischio connesso alla trasferta fuori sede d'impresa.

Art. 3 RICONSEGNA DEL VEICOLO

3.1 Al termine della locazione il veicolo dovrà essere riconsegnato dal Cliente/Garante/Secondo Conducente franco deposito del Locatore, nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, salvo la normale usura connessa al suo appropriato impiego. Eventuali spese per la riparazione di danni, guasti o usure eccedenti la norma saranno addebitate dal Locatore al Cliente/Garante/Secondo Conducente, salvo il risarcimento degli ulteriori o diversi danni.

3.2 La mancata riconsegna del veicolo entro il termine contrattualmente previsto comporterà a carico del Cliente/Garante/Secondo Conducente il pagamento di una penale per il ritardo (sin d'ora quantificata in una cifra pari al doppio di quella stabilita giornaliera) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fatti salvi i maggiori danni.

3.3 Inoltre rimane convenuto che, nel caso di mancata ovvero ingiustificata riconsegna del veicolo da parte del Cliente/Garante/Secondo Conducente, senza preavviso, per qualsivoglia motivo o causa, entro l'orario di riconsegna stabilito da contratto, il Cliente/Garante/Secondo Conducente sarà sempre ritenuto responsabile della custodia e conservazione del veicolo anche nel tempo eccedente il termine contrattuale.

3.4 Nel caso in cui il Cliente/Garante/Secondo Conducente abbia optato per l'erogazione del cd. Servizio di domiciliarità della consegna e/o per la restituzione del veicolo noleggiato, rimane convenuto che egli accetta sin d'ora la possibilità ed il rischio della mancata o tardiva consegna o del mancato o tardivo prelievo per la restituzione nel luogo convenuto, se diverso dal deposito del Locatore, per cause di forza maggiore o caso fortuito e, comunque, a causa di fatti e/o atti non imputabili al Locatore che viene dallo stesso, fin d'ora, tenuto indenne da qualsivoglia responsabilità.

Art.4 PROPRIETA' DEL BENE LOCATO

4.1 Il Locatore è legittimato per effetto del titolo di proprietà ovvero per altro titolo legittimo di possesso, a concedere l'utilizzo oneroso del veicolo oggetto del presente atto. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sul veicolo oggetto del presente contratto, il Cliente/Garante/Secondo Conducente si obbliga:

a) a far immediatamente presente a qualunque terzo che il veicolo è oggetto di contratto di noleggio ed è quindi di esclusiva titolarità del Locatore; b) a dare comunicazione al Locatore dell'attuazione del provvedimento per iscritto, entro le ventiquattro (24) ore successive dal fatto e/o dall'esecuzione del provvedimento.

Art. 5 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente osserverà tutte le norme di legge e agirà secondo la diligenza nell'uso del veicolo, assumendo la responsabilità esclusiva nei confronti del Locatore per qualsiasi violazione od infrazione e con espresso impegno di manleva nei confronti del Locatore stesso.

5.2 E' fatto tassativo divieto di utilizzare il veicolo per:

a) operazioni improprie ed attività illecite; b) partecipare a gare e prove di velocità o simili, compreso l'utilizzo in pista, percorsi di prova o simili; c) guidare sprovvisto di patente, con patente sospesa ovvero scaduta; d) guidare in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art.6 NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

6.1 Si da atto che nel noleggio senza conducente sono esclusi l'autista, il carburante, il materiale di consumo, ecc. Al Cliente/Garante/Secondo Conducente non compete la titolarità del veicolo, ma fa capo l'assunzione della relativa responsabilità.

6.2 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente prende in consegna il veicolo e per questo fatto si costituisce custode del mezzo noleggiato a tutti gli effetti di legge. Egli si impegna legalmente alla custodia dello stesso secondo la diligenza del buon padre di famiglia nonché secondo la diligenza specifica richiesta dal valore e dall'uso del veicolo. Il Cliente/Garante/Secondo Conducente riconosce di non essere né di divenire titolare di alcun diritto reale o personale sul veicolo noleggiato e sugli accessori di cui il mezzo è dotato o che siano forniti dal Locatore. L'obbligo di custodia è esteso anche alle chiavi.

6.3 In caso di smarrimento, furto o danneggiamento del veicolo e/o degli accessori che lo corredano, il Cliente/Garante/Secondo Conducente è obbligato a prendere immediato contatto con il Locatore, nonché a denunciare il fatto alle più vicine Autorità competenti, facendo avere al Locatore la copia conforme dell'atto di denuncia presentato entro le 12 (dodici) ore successive. Il Cliente/Garante/Secondo Conducente, infine, si impegna a rimborsare immediatamente al Locatore ogni spesa da quest'ultimo sostenuta al fine del recupero delle chiavi, ovvero per la produzione dei doppietti sostitutivi, anche se ciò dovesse implicare il cambio integrale dei sistemi di chiusura del veicolo. Nel caso in cui il Cliente/Garante/Secondo Conducente dovesse perdere in modo irreversibile per qualsiasi ragione il possesso materiale del veicolo noleggiato, egli sarà tenuto a risarcire il Locatore il valore del mezzo indicato nel Tariffario esposto in sede, fatta salva la deduzione della somma liquidata da parte dell'assicurazione del Locatore.

6.4 Con l'attivazione dei protocolli di sicurezza il Locatore, verificate le circostanze del caso, avrà diritto di ritenere risolto di diritto, in modo automatico e senza necessità di preventiva diffida scritta o messa in mora, il contratto di noleggio per fatto e colpa del Cliente/Garante/Secondo Conducente e il quale, per l'effetto, perderà il diritto di fruire del bene e/o di ricevere alcun rimborso, indennità, risarcimenti del danno o simili. Il Cliente/Garante/Secondo Conducente, infine, rimane l'unico responsabile per ogni danno e/o spesa causati a persone, animali e/o cose dall'attivazione dei protocolli di sicurezza.

6.5 Il veicolo, in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Locatore, non potrà essere concesso in uso o dato in possesso o custodia a terzi a qualsiasi titolo, né il presente contratto potrà essere ceduto in tutto o in parte a terzi.

Art.7 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO

7.1 Il Locatore, direttamente o tramite un'officina autorizzata, fornirà al Cliente/Garante/Secondo Conducente le prestazioni tecniche in casi di mancato o difettoso funzionamento del veicolo, imputabili a difetto o guasto tecnico, restando comunque esclusa qualsiasi responsabilità a carico del Locatore per eventuali danni derivanti anche a terzi.

7.2 E' fatto divieto al Cliente/Garante/Secondo Conducente di utilizzare il veicolo noleggiato in condizioni di malfunzionamento, onde evitare possibili aggravamenti del guasto o situazioni di pericolo per se, terzi, animali o cose. Il Cliente/Garante/Secondo Conducente, essendo nominato custode del veicolo, è obbligato a vigilare e ad attivarsi tempestivamente per la verifica e la conservazione del buono stato di manutenzione e funzionamento del veicolo.

7.3 In caso di guasto non riparabile, il Cliente/Garante/Secondo Conducente dovrà attivarsi con tempestività e diligenza per consentire la procedura di rientro del veicolo nel funzionamento presso la sede del Locatore o altro luogo designato dal Locatore, tramite l'ausilio di idoneo mezzo di soccorso stradale, se necessario.

7.4 Al Cliente/Garante/Secondo Conducente compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impiego del veicolo ed il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione.

7.5 Il Locatore avrà diritto di pretendere il pagamento del corrispettivo per il noleggio qualora, nel corso di rapporto di noleggio, il veicolo venga danneggiato o reso inavvicinabile dal Cliente/Garante/Secondo Conducente per fatto e colpa propria o per fatto di terzi al Cliente/Garante/Secondo Conducente ascrivibile.

7.6 Sono a carico del Cliente/Garante/Secondo Conducente:

a) le operazioni di piccola manutenzione (rabbocco degli olii, acqua dell'impianto di raffreddamento, rabbocco dell'acqua distillata della batteria, riparazione e/o sostituzione dei pneumatici in caso di foratura, rottura e/o tagli ecc) ed i relativi materiali che dovranno essere dei tipi prescritti dalle case costruttrici; b) la riparazione di guasti od usure dovute a negligenze, ad uso non appropriato o sovraaccario funzionale o strutturale del veicolo.

7.7 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente si obbliga a riconsegnare il veicolo al Locatore lavato (è consentito soltanto il lavaggio a mano ed è vietato il lavaggio a rulli o simili), pulito anche negli interni e rifornito completamente di carburante, e comunque nello stesso stato in cui lo ha ricevuto dal Locatore. Qualora al momento della riconsegna il veicolo risultasse privo del pieno di carburante, il Locatore avrà diritto di addebitare al Cliente/Garante/Secondo Conducente l'intero costo del rifornimento.

7.8 Nel caso in cui il veicolo risultasse non pulito all'interno e non lavato all'esterno, il Locatore addebiterà al Cliente/Garante/Secondo Conducente la somma di Euro 40,00 (venti) I.V.A. inclusa a titolo di contributo per la spesa di pulizia e lavaggio come da Tariffario esposto in sede.

Art. 8 RESPONSABILITA'

8.1 Potrà condurre il veicolo esclusivamente il Cliente/Garante/Secondo Conducente identificato compiutamente nel contratto. Il Cliente/Garante/Secondo Conducente deve essere in possesso dei requisiti di legge per la guida e la conduzione del veicolo, nonché dovrà essere in possesso della relativa patente di categoria A o B (a seconda dei veicoli noleggiati) in corso di validità, rilasciata da almeno tre anni (età minima del conducente: 25 anni) e di documento di identità in corso di validità. Il Locatore ha l'insindacabile facoltà di non ritenere idoneo all'uso e alla guida del veicolo il soggetto che non sia nel comprovato possesso dei requisiti di legge e, quindi, di rifiutare la consegna del veicolo nei casi in cui vi siano persone prive, in tutto o in parte, dei predetti requisiti.

Data ____ / ____ / ____

D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto con la sottoscrizione della presente dichiara di aver preso visione dell'informativa consultabile presso la Ditta EUROMOTO di Aiò Gianluca sul trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003 – Codice Privacy, GDPR 679/16) e di acconsentire al trattamento dei propri dati secondo le finalità e le modalità descritte nell'informativa stessa.

Data ____ / ____ / ____

8.2 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente assume, dal momento del ritiro del veicolo e sino alla riconsegna, la piena ed esclusiva responsabilità per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone, animali o cose dall'utilizzo o dal possesso materiale del veicolo stesso.

8.3 Gli oggetti da chiunque lasciati nel mezzo riconsegnato al Locatore si intendono abbandonati, ed il Locatore non è tenuto a custodirli ed a restituirli.

8.4 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente sottoscrivendo il presente contratto e le relative clausole si obbliga altresì:

a) a tenere con se la propria copia del contratto di noleggio rilasciata dal Locatore ed esibirla ad eventuali controlli delle Autorità competenti. Se a causa dell'inosservanza di tale obbligo, le Autorità competenti dovessero sequestrare o sottoporre a fermo il veicolo noleggiato, il Cliente/Garante/Secondo Conducente dovrà rimborsare il Locatore del danno per fermo veicolo, commisurato sin d'ora al corrispettivo del noleggio per ogni giorno, salvo il risarcimento del maggior danno; b) a condurre il veicolo noleggiato con la massima diligenza e nel rispetto integrale del presente contratto e di tutte le norme di legge vigenti in conformità al presente contratto. c) a provvedere personalmente e direttamente al pagamento di qualsiasi sanzione riferita al veicolo noleggiato e riferita al tempo dell'uso nel corso del noleggio; d) ad essere permanentemente reperibile ai numeri telefonici indicati nel presente contratto; e) a riconsegnare immediatamente ed a proprie spese il veicolo noleggiato, presso la sede del Locatore (o diverso luogo da quest'ultimo indicato) dietro sua semplice richiesta; f) a non condurre o usare il veicolo noleggiato e non tollerare che il veicolo sia condotto o usato per il trasporto di persone o cose dietro compenso, o per spingere e trascinare oggetti o altri mezzi; g) a non condurre o usare il veicolo noleggiato e a non tollerare che il veicolo sia condotto o usato da chiunque sotto l'influenza di sostanze che imbibiscono la capacità di intendere, di reagire o di guidare; h) a non condurre o usare il veicolo noleggiato e a non tollerare che il veicolo sia condotto o usato in corso, competizioni, manifestazioni o circuiti di qualsiasi genere ufficiali e non; i) a non condurre o usare il veicolo noleggiato e a non tollerare che il veicolo sia condotto o usato per qualsiasi scopo contrario alla legge; j) a non condurre o usare il veicolo noleggiato e a non tollerare che il veicolo sia condotto o usato per il trasporto di animali, anche se propri; m) a non condurre o usare il veicolo noleggiato e a non tollerare che il veicolo sia condotto o usato per il trasporto di merci esplosive, inquinanti o altre classificate come pericolose; n) a non consumare e/o conservare bevande e viveri nell'autoveicolo; o) a non fumare a bordo dell'autoveicolo; p) a non salire e/o scendere con il veicolo dai marciapiedi e da rialzamenti del terreno al fine di fermarsi o sostare; q) a non trasportare animali o cose all'interno dell'abitacolo delle autovetture o passeggeri in numero eccedente al limite citato nel libretto di circolazione; r) a non cedere a qualsivoglia titolo a terzi o subnoleggiare a terzi il veicolo in difetto della espressa autorizzazione del Locatore.

8.5 Il Locatore non risponde:

a) dei vizi, anche occulti, del veicolo e dei relativi accessori; b) dei difetti di costruzione per i quali viene richiamata l'applicazione del D.P.R. 224/1998 sulle responsabilità per danno da prodotto difettoso; c) dei danni derivanti dalla inidoneità del veicolo al compimento del servizio a causa della omessa e inesatte informazioni rese dal cliente.

8.6 E' fatto assoluto divieto a chiunque di condurre il veicolo noleggiato al di fuori della Regione Sardegna, salvo la specifica e scritta autorizzazione del Locatore.

Art. 9 COPERTURE ASSICURATIVE

9.1 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente dichiara di aver preso visione degli allegati integrativi forniti dalla compagnia assicuratrice del Locatore e disponibili gratuitamente all'interno di ogni veicolo noleggiato o presso il Locatore stesso dietro semplice richiesta.

9.2 Il Cliente/Garante/Secondo Conducente dichiara di conoscere gli scoperti e le franchigie che la compagnia assicuratrice non riscalda e che, quindi, di propria competenza e responsabilità, ivi compresi parti del veicolo quali ad es. descrittivo, ma non esaustivo: interni, scocca sotto la vettura, pneumatici, rottura parziale o integrale dei cristalli, cerchi dei pneumatici, etc. Pertanto ogni scoperto non pagato dalla compagnia assicuratrice per i danni causati al veicolo noleggiato sono di esclusiva competenza del Cliente/Garante/Secondo Conducente. I relativi costi gli saranno addebitati secondo le modalità previste nel presente contratto.

9.3 Nessuna polizza copre il furto dei propri effetti lasciati nel veicolo noleggiato e degli accessori (fissi e mobili) del veicolo. Tali eventi rimangono ad esclusivo carico del Cliente/Garante/Secondo Conducente.

9.4 Le polizze assicurative per il veicolo noleggiato stipulate sono:

a) R.C.A. [applicata su ogni tipo di veicolo]: questa polizza riguarda la responsabilità civile del cliente per danni causati attraverso la conduzione del veicolo noleggiato, a persone o a cose. Tale polizza ha un massimale minimo di € 1.500.000,00 che il Cliente/Garante/Secondo Conducente dichiara di conoscere. Superato il massimale relativo al tipo di veicolo noleggiato la compagnia assicuratrice non rimborserà alcun tipo di danno causato dal Cliente/Garante/Secondo Conducente che sarà tenuto ad assumere tutte le conseguenze di fatto e di diritto delle proprie responsabilità;

b) Furto/Incendio [applicata ove prevista]: questa polizza limita la responsabilità economica del Cliente/Garante/Secondo Conducente per un eventuale furto o incendio del veicolo noleggiato. Tale polizza prevede uno scoperto per ogni sinistro Furto pari al 10% dell'importo liquidato, con un minimo di € 200,00. In caso di furto e/o incendio del veicolo noleggiato, qualora il Cliente/Garante/Secondo Conducente non fosse in possesso delle chiavi del veicolo, la copertura assicurativa non sarà efficace. In caso di smarrimento o furto della chiave, il Cliente/Garante/Secondo Conducente è obbligato a darne comunicazione tempestiva al Locatore e a denunciare il fatto alle più vicine Autorità, nonché a consegnare al Locatore la copia della denuncia entro le 24 (ventiquattro) ore successive.

9.5 Si precisa che le predette coperture assicurative non elidono o limitano in alcun caso e/o modo eventuali responsabilità penali ed amministrative del Cliente/Garante/Secondo Conducente e del conducente del veicolo noleggiato secondo le disposizioni di legge applicabili ad ogni singolo fatto.

Art. 10 PAGAMENTO – DEPOSITO CAUZIONALE

10.1 I pagamenti dei corrispettivi convenuti devono essere regolati dal Cliente/Garante/Secondo Conducente alle scadenze pattuite. Il mancato pagamento entro i termini previsti comporterà a carico del Cliente/Garante/Secondo Conducente il pagamento della penale di cui all' articolo 12 che segue.

10.2 Il pagamento dei corrispettivi pattuiti è da effettuarsi anticipatamente.

10.3 Per il noleggio del veicolo il Cliente/Garante/Secondo Conducente è obbligato a depositare una somma, determinata nelle condizioni particolari, che verrà trattata a titolo di deposito cauzionale. Detta somma, che non è fruitifera, verrà restituita entro 15 giorni dalla regolare riconsegna del veicolo e l'integrale pagamento dei corrispettivi pattuiti.

10.4 In caso di mancata copertura finanziaria il noleggio non potrà avere inizio ed il contratto potrà essere risolto di diritto dal Locatore senza necessità di preventiva diffida o messa in mora. Il corrispettivo per il noleggio, l'eventuale cauzione e ogni altra spesa accessoria di competenza esclusiva del Cliente/Garante/Secondo Conducente dovranno essere necessariamente coperte dalle carte di credito di cui il Cliente/Garante/Secondo Conducente è titolare.

10.5 Le carte di credito non debbono essere mai della tipologia bancomat, prepagata, ricaricabile, rateale, postepay o virtuale. A tale scopo il Cliente/Garante/Secondo Conducente autorizza il Locatore ad addebitare sulle proprie carte di credito, anche ripetutamente (e se necessario anche a titolo di prova), ogni importo utile per attestare lo stato di copertura e "buona salute" delle carte di credito del Cliente/Garante/Secondo Conducente, nonché ogni importo necessario a far raggiungere al Cliente/Garante/Secondo Conducente l'idonea qualificazione finanziaria indispensabile per noleggiare il veicolo richiesto. Ogni eventuale spesa derivata dalla funzione di verifica delle carte di credito del Cliente/Garante/Secondo Conducente è esclusivamente di sua competenza; pertanto il Cliente/Garante/Secondo Conducente autorizza espressamente il Locatore a provvedere autonomamente ad addebitare.

10.6 In caso di danni arrecati al veicolo noleggiato, il Cliente/Garante/Secondo Conducente si obbliga a risarcire il Locatore per ogni giorno in cui il veicolo danneggiato dovesse rimanere in assistenza sia per manutenzione a causa di danni funzionali o meccanici, sia per il reperimento di parti di ricambio, come pure per la manutenzione atta al ripristino della carrozzeria e degli interni. Il risarcimento sarà pari alla somma che si ottiene moltiplicando i giorni di fermo del veicolo per la tariffa di noleggio sottoscritta nel presente contratto. Nello stesso modo si calcola l'importo che sarà addebitato al Cliente/Garante/Secondo Conducente per un eventuale fermo del veicolo noleggiato per ordine o atto delle Autorità competenti per eventuali responsabilità a carico del Cliente/Garante/Secondo Conducente del veicolo noleggiato durante il periodo del noleggio. Il Cliente/Garante/Secondo Conducente si obbliga a risarcire immediatamente il Locatore per qualsiasi danno cagionato direttamente o indirettamente al veicolo noleggiato, a parti di esso, e ad eventuali accessori, nonché a rifonderlo per ogni eventuale spesa di gestione legale ed amministrativa dietro sua semplice richiesta.

10.7 Oltre ai risarcimenti obbligatori descritti nella precedente clausola n. 10.6, il Cliente/Garante/Secondo Conducente si obbliga a rimborsare immediatamente il Locatore, dietro sua semplice richiesta, per tutte le spese sostenute al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie di competenza del Cliente/Secondo Conducente. Per ogni forma di addebito, il Cliente/Garante/Secondo Conducente espressamente autorizza il Locatore a trattenere il deposito cauzionale previa comunicazione scritta. Il Cliente/Garante/Secondo Conducente dovrà risarcire il Locatore anche le somme relative agli eventuali Km extra non autorizzati nel contratto.

10.8 In alternativa all'incasso totale della cauzione il Locatore, in particolari condizioni ed a suo insindacabile giudizio, può incassare provvisoriamente una cifra parziale della cauzione, senza che ciò comporti una riduzione o estinzione dell'obbligo del Cliente/Garante/Secondo Conducente con riguardo all'intero importo richiesto come cauzione e garanzia di eventuali danni, o su altre responsabilità economiche stabilite dal presente contratto. All'eventuale verificarsi delle condizioni che prevedono l'addebito immediato (anche in corso di contratto) della cauzione, il Locatore incasserà (anche in periodo diversi e con eventuali differenti modalità) tutti gli importi utili, sino alla concorrenza della somma stabilita come cauzione integrale, salvo maggiori danni o penali previste dal presente contratto.

10.9 Per ogni ritardo nei pagamenti, saranno addebitati al Cliente/Garante/Secondo Conducente gli interessi di mora nella misura del tasso legale della Banca Europea (BCE) maggiorato di 4 (quattro) punti percentuale. Altresì il Cliente/Garante/Secondo Conducente accetta espressamente che il Locatore ceda, se ritenuto, in tutto o parte, i crediti vantati nei confronti del Cliente/garante/Secondo Conducente a terze Società (factoring) che, diventando titolari del credito, si adopereranno nelle opportune sedi per il recupero di quanto vantato, anche ricorrendone agli estremi giudiziari.

Art. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Fermo quanto convenuto nei singoli punti, l'inadempimento del Cliente/garante/Secondo Conducente di uno o più degli obblighi di cui alle clausole 3,4,5,6,7,8,9 delle presenti condizioni generali, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto con conseguente diritto del Locatore a provvedere all'immediato ritiro del veicolo a mezzo di propri incaricati senza limitazione alcuna.

11.2 A titolo di penale il Cliente/Garante/Secondo Conducente dovrà corrispondere l'ammontare dei canoni a scadere, il costo di eventuali trasporti e spese di trasferta, salvi comunque i maggiori danni.

Art. 12 GIURISDIZIONE E FORO DI COMPETENZA – COMUNICAZIONI SCRITTE

12.1 Il contratto, di cui le presenti condizioni formano parte integrante, è sottoposto alla legge e dalla giurisdizione italiana. Per ogni controversia competente esclusivamente il Foro di Cagliari. La giurisdizione e la competenza non possono essere derogate neppure per ragioni di connessione o continenza di cause.

12.2 Per ogni comunicazione scritta da parte del Locatore, il Cliente/Garante/Secondo Conducente espressamente accetta di riceverla tramite l'ausilio di mezzi informatici e più precisamente tramite l'invio di e-mail (posta elettronica) direttamente al proprio indirizzo indicato nel contratto di noleggio. Tali comunicazioni avranno valore di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai sensi degli Artt. 1341 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente gli Artt.: Art.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Art.2 CONSEGNA DEL VEICOLO - Art. 3 RICONSEGNA DEL VEICOLO - Art. 4 PROPRIETA' DEL BENE LOCATO - Art. 5 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI - Art.6 NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE - Art. 7 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO - Art. 8 RESPONSABILITA' - Art. 9 COPERTURE ASSICURATIVE - Art. 10 PAGAMENTO – DEPOSITO CAUZIONALE - Art. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Art. 12 GIURISDIZIONE E FORO DI COMPETENZA – COMUNICAZIONI SCRITTE

Firma leggitibile Cliente / 2° Conducente _____

Firma leggitibile Garante / 2° Conducente _____

Firma leggitibile Cliente _____

Firma leggitibile Garante / 2° Conducente _____